

1.2.1.5.

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE I DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuti di Stato destinate a indennizzare i danni causati da animali protetti secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.5 degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020

1. Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell'aiuto?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. Sono state richieste ai beneficiari misure preventive ragionevoli e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno solo se è possibile dimostrare chiaramente l'impossibilità di adottare misure preventive.

3. In caso di risposta affermativa alla domanda 2, indicare di **che tipo di misure preventive** si tratta (quali ad esempio recinzioni di sicurezza, ove possibile, cani pastore, ecc.)

A) per i danni alle coltivazioni agricole e forestali:

In premessa va detto che l'agricoltura nel territorio del Parco è caratterizzata sostanzialmente da due tipologie di colture: **una estensiva**, con appezzamenti ampi e con colture a cereali e a foraggio, e **una di pregio**, con colture come zafferano, tartufo e leguminose da granella, caratterizzata da appezzamenti di dimensione limitata.

Per la tipologia delle colture di pregio, le imprese agricole presenti sul territorio del Parco Regionale Sirente Velino normalmente già adottano misure preventive per la mitigazione del rischio dei danni da animali protetti, provvedendo a proteggere le coltivazioni con le **recinzioni fisse** dei piccoli appezzamenti. È evidente che la misura risulta proporzionata ed adeguata però proprio dalla limitatezza degli appezzamenti.

Al contrario, proprio per la specificità della tipologia delle colture a carattere estensivo, una qualsiasi recinzione degli ampi appezzamenti destinati a coltivazioni di cereali e/o foraggio, sia essa fissa o amovibile, risulterebbe poco praticabile. Tali coltivazioni estensive, infatti - prevalentemente localizzate nelle valli, generalmente collocate al di sotto degli 800 m di quota, e molto spesso anche in prossimità di corsi d'acqua - hanno



dimensioni tanto ragguardevoli da non rendere economicamente sostenibile l'adozione di tale misura preventiva.

Al contempo tali superfici agricole, assumono un elevato valore ambientale, in quanto sono utilizzate dalla fauna selvatica per i loro spostamenti sul territorio protetto. Peraltro da un punto di vista strettamente ecologico, tali superfici coltivate hanno un importante ruolo di "connessione ecologica" per i territori all'interno del Parco e per i corridoi di connessione fra le diverse zone dell'intero del sistema di aree protette del Centro Appennino. Inesorabilmente, qualsiasi forma di recinzione "estensiva" dei versanti e delle valli coltivate, come misura preventiva per la mitigazione del rischio dei danni da animali protetti, rischierebbe di interferire con la fragilità degli ecosistemi presenti e con la presenza stessa delle specie protette.

Il Parco regionale Sirente Velino dal 2001 al 2008, ha già attuato tali misure di prevenzione, in via sperimentale, dando in affidamento alle imprese, in comodato gratuito, **n° 188 piccoli impianti** di recinzioni elettrificate amovibili, per la tutela delle coltivazioni in piccoli appezzamenti.

Tali impianti di recinzione, che dal partire dal 2005 sono stati trasformati e alimentati con anche con pannello solare annesso, **sono risultati molto efficaci** nella limitazione dei danni a carico della **vite**, dello **zafferano** e degli **ortaggi**, mentre sono risultati quasi del tutto inefficaci per la prevenzione di danni a **cerali** e **foraggio** trattandosi sempre di coltivazioni estensive.

In passato il Parco (periodo 2007-2008) ha altresì realizzato, in via sperimentale, una serie di interventi a carattere *dissuasivo* e per *l'allontanamento delle specie* più minacciose dalle coltivazioni, quali misure preventive per la mitigazione del rischio dei danni da animali protetti attraverso **l'impianto di piccole colture a perdere** in località definite, mediante la semina di complessivi 22,45 ha. Tale esperienza però, benché efficace in generale per i diversi tipi di coltivazioni, non è stata ripetuta perché **onerosa** e non riproponibile per la limitatezza delle risorse da Bilancio del Parco.

Da ultimo si segnala che l'Ente Parco attua sul proprio territorio con continuità, interventi **di gestione e controllo diretto della popolazione di cinghiale**, come **misura collettiva di prevenzione**, con l'obiettivo di limitare al minimo la presenza della specie che è spesso causa dei maggiori danni alle colture. A tal proposito il Parco si è dotato di un specifico regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 4 del 16 gennaio 2014 (*Disposizioni per la gestione ed il controllo della popolazione di cinghiale Sus scrofa nelle aree critiche di intervento del Parco Regionale Sirente Velino*) attuativo delle misure di gestione faunistica previste ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*).

Tali misure di gestione faunistica comprendono il monitoraggio e il controllo della popolazione di cinghiale mediante attivazione di *chiusini per la cattura*, con rimozione e destinazione a macellazione controllata dei capi catturati.

A partire dal 2015 è stata attivata altresì la predisposizione di *recinti di cattura* che hanno consentito complessivamente dal maggio 2015 ad ottobre 2017, la cattura di n° 440 cinghiali totali, peraltro con una successiva rimozione di n° 260 capi destinati ad una filiera locale di lavorazione e distribuzione delle carni in maniera da incentivare altre attività economiche sul territorio rurale. Tutte le attività per tali misure preventive state sono condotte in collaborazione con le imprese agricole presenti sul Parco che



hanno messo a disposizione i terreni sui quali posizionare i *chiusini* e hanno collaborato per alcune fasi di gestione degli stessi.

B) per i danni alla zootecnia:

Nel territorio del Parco, come in gran parte dell'Appennino centrale, i pascoli sono prevalentemente di proprietà pubblica (comunale) sui quali sono vigenti i c.d. *usi civici* (diritto naturale dei residenti all'uso dei beni) in base ai quali i pascoli sono affidati (secondo il modello della c.d. *fida pascolo*) alle imprese agricole di produzione zootecnia per l'allevamento tradizionale del bestiame.

Ogni anno il bestiame (ovicaprini, bovini, equini, api) nel periodo di alpeggio estivo, tra maggio e novembre, viene fatto pascolare sulle terre pascolive pubbliche, generalmente poste al di sopra dei 1200 -1400 m di quota.

I regolamenti dei Comuni ricadenti nel Parco, per la concessione della *fida pascolo*, normalmente prevedono l'obbligo che il bestiame sia immesso sotto la **custodia di pastori/mandriani** accompagnati da **cani pastore**. (In generale i regolamenti comunali prescrivono un numero minimo di pastori/mandriani, e un numero minimo di cani da guardiania per ogni certo numero di capi di bestiame).

Del resto i pastori già tradizionalmente si avvalgono sempre di cani pastore (razza mastino abruzzese) addestrati alla guardiania del bestiame.

Unitamente a tali misure ordinarie di prevenzione, d'origine comunale, l'Ente Parco ha approvato sin dal 2006 un proprio regolamento per l'**affidamento di recinzioni elettrificate amovibili alle aziende zootecniche** proprio al fine di mitigare e/o prevenire i danni al bestiame. Tale regolamento ha consentito di provvedere, sin dal periodo 2006 -2008, alla consegna di **n° 16 impianti di recinzione** elettriche alle imprese agricole di produzione zootecnica, per lo più di allevamento di ovicaprini. Tali consegne hanno assicurato che almeno buona parte delle aziende che si trovano nelle aree più esposte alla presenza di animali selvatici protetti, fossero coperte sino ad oggi da strumenti adeguati per la prevenzione dei danni da predazione.

Il Disciplinare proposto per la concessione degli indennizzi ai danni al patrimonio zootecnico, prevede appunto che durante i sopralluoghi sia il personale del Parco che accerti l'**adeguata custodia e la sorveglianza** del bestiame (come prescritta dai regolamenti comunali di affidamento dei pascoli) e, per tutti gli assegnatari di recinzioni elettrificate amovibili, l'utilizzo delle stesse.

Va detto in ogni caso che le aggressioni al bestiame da parte delle specie lupo e orso si verificano quasi esclusivamente (90% dei casi), sui pascoli montani durante il periodo di alpeggio estivo, caratterizzato dal pascolo brado, mentre nel periodo invernale (10% dei casi) si verificano quasi esclusivamente predazioni presso i ricoveri invernali dove il bestiame è stabulato nei pressi di aree urbane.

4. Quale animale protetto è all'origine dei danni per cui è previsto la compensazione?

Tutte le specie animali selvatiche presenti all'interno dell'area protetta del "Parco Regionale Sirente Velino" dove è proibita in via generale la caccia ai sensi della normativa nazionale e regionale, sono protette. In tal senso, quindi tutte le specie animali presenti sul territorio dove è proibita la caccia sono da ritenere "*protette*" anche ai sensi della definizione **punto (28)** degli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020*.



In particolare si fa riferimento:

1. **Per i danni alle coltivazioni agricole e forestali**, alle seguenti specie: cinghiale (*Sus scrofa*), cervo (*Cervus elaphus*), capriolo (*Capreolus capreolus*), istrice (*Hystrix cristata*), orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*), faina (*Martes foina*), martora (*Martes martes*) e volpe rossa (*Vulpes vulpes*);
2. **Per i danni al patrimonio zootecnico**: alle seguenti specie: orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*); lupo appenninico (*Canis lupus italicus*); aquila reale (*Aquila chrysaetos*); lince europea (*Linx linx*); gatto selvatico europeo (*Felis silvestris silvestris*); faina (*Martes foina*); martora (*Martes martes*); volpe rossa (*Vulpes vulpes*) e cinghiale (*Sus scrofa*).

5. Qual è la natura dei danni causati?

1. **Per i danni alle coltivazioni agricole e forestali**: i danni causati alle coltivazioni agricole e forestali da alimentazione su colture e danni causati dal calpestio e transito degli ungulati nei loro naturali spostamenti stagionali legati all'utilizzo di quartieri estivi ed invernali ed alla necessità di raggiungere le aree di abbeverata lungo il fiume. In particolare i danni sono riferiti ai **costi diretti** per rottura, asportazione di semi, bulbi, tuberi e comunque di parti o porzioni di piante ed estirpazione di piante intere coltivate erbacee ed arboree; apertura di buche, scavo e dislivellamento del terreno coltivato.
2. **Per i danni al patrimonio zootecnico**: i danni consistono nell'uccisione o nel ferimento di capi di bestiame. Nel caso di danni agli apiari causati dall'orso si verifica la distruzione delle arnie. In media su base statistica nell'ultimo triennio (2014-16) sul totale degli eventi di predazione si è verificato il ferimento degli animali solo per il 4% dei casi circa. Nell'ultimo triennio (2014-2016) infine si è verificato un solo caso di aggressione alle famiglie di api con distruzione di arnie.

In particolare i danni sono riferiti ai **costi diretti** per l'uccisione di animali allevati, e ai **costi indiretti** per l'aggressione e il ferimento di animali, incluse le spese per le cure veterinarie necessarie al trattamento di animali feriti.

6. Dimostrare un nesso diretto tra i danni subiti dall'impresa agricola attiva nella produzione agricola primaria e il comportamento degli animali protetti.

1. **Per i danni alle coltivazioni agricole e forestali**:

L'articolo 10 del Disciplinare per gli indennizzi dei danni alle coltivazioni agricole e forestali, per l'istituzione del regime d'aiuto proposto, prevede che: « 1. Sono ammesse a beneficio degli indennizzi di cui al presente Disciplinare esclusivamente le imprese che, a prescindere della sede operativa o legale, hanno subito un evento dannoso - per il comportamento di animali protetti, accertato e verificato secondo le procedure dettate dal presente Disciplinare - all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

L'articolo 15 del predetto Disciplinare prevede altresì che: «1. All'accertamento dell'evento dannoso e alla qualificazione dei parametri necessari alla valutazione e



quantificazione dei danni subiti al fine di definire la proposta di indennizzo provvede il personale dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino e/o tecnici indipendenti, esterni all'uopo incaricati, attraverso la compilazione della "Scheda di accertamento danni alle coltivazioni" (Allegato F). 2. I soggetti di cui al comma 1) provvedono: ad effettuare il sopralluogo, volto ad accertare l'esistenza del nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più esemplari degli animali protetti di cui all'articolo 5;

Va altresì precisato che ai sensi dell'articolo 14, comma 3) del predetto Disciplinare: « 3. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di indennizzo, in attesa del sopralluogo, il conduttore del fondo agricolo deve astenersi dall'esecuzione di qualsiasi operazione colturale sulla produzione danneggiata, in particolare quella del raccolto, al fine di consentire i necessari accertamenti alla verifica del nesso di causalità e della stima del danno subito.».

2. Per i danni al patrimonio zootecnico:

Come per i danni sulle coltivazioni agricole l'articolo 10 del Disciplinare per gli indennizzi dei danni al patrimonio zootecnico, per l'istituzione del regime d'aiuto proposto, prevede che: « 1. Sono ammesse a beneficio degli indennizzi di cui al presente Disciplinare esclusivamente le imprese che, a prescindere della sede operativa o legale, hanno subito un evento dannoso - per il comportamento di animali protetti, accertato e verificato secondo le procedure dettate dal presente Disciplinare - all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino.»

L'articolo 15, del predetto Disciplinare prevede altresì che: «1. All'accertamento dell'evento dannoso e alla qualificazione dei parametri necessari alla valutazione e quantificazione dei danni subiti al fine di definire la proposta di indennizzo provvede il personale dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino e/o tecnici indipendenti, esterni all'uopo incaricati, eventualmente anche con il supporto dei Comandi di Stazione dei Carabinieri Forestali o ulteriore personale di Polizia di Autorità Pubblica competenti per territorio attraverso la compilazione della "Scheda di accertamento dei danni alla zootecnia nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino" (Allegato B). Nel caso in cui sia redatta dal personale veterinario intervenuto nell'accertamento dell'evento dannoso specifica perizia, quest'ultima costituisce allegato alla predetta "Scheda di accertamento dei danni alla zootecnia nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino".»

Il comma 3, dello stesso articolo precisa: « 3. I soggetti di cui al comma 1) provvedono: ad effettuare il sopralluogo, volto ad accertare l'esistenza del nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più esemplari degli animali protetti di cui all'articolo 5;».

Il comma 4, dello stesso articolo, impone altresì che: « 4. Il sopralluogo per l'accertamento dei danni è svolto alla presenza del richiedente o di suo delegato; nell'attesa dei sopralluoghi l'allevatore non può rimuovere la/le carcassa/e del/degli animale/i dal luogo dell'uccisione e deve provvedere alla copertura dell'animale predato con apposito telo in attesa del sopralluogo di accertamento che sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla data della denuncia. La mancata custodia del capo predato fino al momento dell'accertamento può comportare l'applicazione dell'art.13 comma 4.».



7. Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda agricola interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il loro importo supera l'importo cui è ammissibile l'azienda agricola?

sì no

In caso di risposta positiva, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

9. Quando si è verificato l'evento che ha determinato il danno?

Ai sensi dell'**articolo 8)** dei due Disciplinari che istituiscono i regimi d'aiuto proposti, i **danni indennizzabili** (sia per le coltivazioni agricole, sia per il patrimonio zootecnico), nel rispetto di quanto stabilito dal **punto (395)** degli *Orientamenti*, **saranno quelli verificatesi sino ai tre anni prima dall'entrata in vigore della misura d'aiuto**, quindi per gli eventi che hanno causato danni o perdite accertate **dal 1 gennaio 2015**.

Gli indennizzi, così individuati temporalmente, **saranno concessi solo dopo la Decisione di approvazione dei regimi d'aiuto proposti, da parte della Commissione europea** in esito alla presente notifica.

Gli aiuti saranno concessi sino al termine finale del periodo di vigenza degli *Orientamenti*, ossia **sino al 31 dicembre 2020**.

Si ricorda che i regimi di aiuto devono essere presentati entro tre anni dal verificarsi dei danni o delle perdite.

10. Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.

Ai sensi del **comma 5, dell'articolo 12)** dei due Disciplinari proposti per l'istituzione dei regimi d'aiuto: « **5. Gli aiuti sono versati direttamente all'impresa beneficiaria entro quattro anni a decorrere dall'evento che ha determinato il danno.**».

Si ricorda che l'aiuto deve essere versato entro quattro anni dal verificarsi dei danni o delle perdite.

11. Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?

sì no

Obbligo previsto dal comma 1, dell'articolo 12 dei due Disciplinari proposti.

